

STATUTO

COLLEVERDE 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIALE L.
SCIASCIA 19/E
Numero REA: AG - 196402
Codice fiscale: 02638260840
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 10213
RACCOLTA N. 6368

STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata: "COLLEVERDE 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". Alla Cooperativa Sociale, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART. 2 - Durata

La società ha durata fino al 31/12/2050 (Trentuno dicembre duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata a norma di legge con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo, in tal caso, il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'organo amministrativo nei termini di cui all'art.2532 c.c. e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma.

ART.3 - Sede

La società ha sede nel Comune di Agrigento ma l'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART.4 - Scopo sociale

La Cooperativa Sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone di perseguire l'interesse della Comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini diventando soggetto attivo nel campo della produzione e del lavoro così operando si renderà attuabile l'autogestione dei servizi, dei lavori e delle attività produttive procurando ai soci occasioni di lavoro nel rispetto delle leggi regionali, nazionali, comunitarie e sulla cooperazione specificatamente di quelle che hanno attinenza con l'occupazione nei settori di pubblica utilità.

In tale veste volendo operare quale "soggetto sociale plurimo", chiederà l'iscrizione tanto quale categoria sociale "A", cooperative sociali non finalizzate all'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate, quanto quale cooperativa sociale categoria "B" cooperative sociali finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate, (circolare del Ministero del Lavoro 8 novembre 1996 n.153), istituendo una contabilità separata per i due rami di azienda specificatamente per progetti complessi, grazie ad una organizzazione amministrativa che consentirà la netta separazione delle gestioni relativamente alle attività esercitate.

ART.5 - Oggetto sociale

La cooperativa Sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- a) L'organizzazione di corsi di formazione culturale e professionale rivolti a capi di Istituto e docenti di ogni ordine e grado;
 - b) L'organizzazione di corsi di specializzazione riguardanti la formazione dei docenti di sostegno di ogni ordine e grado, finalizzati all'integrazione di soggetti handicappati;
 - c) La prestazione di consulenza alle scuole statali di ogni ordine e grado dotate di autonomia per la realizzazione di progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa (musicale, tradizioni popolari etc.) ;
 - d) L'attività ludotecarie creando convenzioni con gli Enti locali territoriali;
 - e) La divulgazione turistica e culturale anche tramite un planetario quale ausilio per lezioni di astronomia;
 - f) La gestione e l'istituzione di istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne;
 - g) L'organizzazione di manifestazioni culturali, politiche, sindacali, canore, musicali, balletti, mostre, fiere, concorsi, premi, gite ed iniziative turistiche;
 - h) La fornitura del personale e della strumentazione utile per la realizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione, conferenze, saggi, etc,;
 - i) la fornitura a terzi di servizi di baby-sitter e di nursery avvalendosi di puericultrici ed assistenti sociali.
- Qualsiasi attività voglia intraprende la Cooperativa Sociale è subordinata ad apposita autorizzazione scritta dello ordine amministrativo.

La Cooperativa Sociale non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra le società e soci, saranno previsti in apposito regolamento che, all'occorrenza verrà predisposto dall'organo amministrativo e sarà approvato dall'assemblea con le maggioranze di quella straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda partedell'art. 2521del codice civile. Fin d'ora si precisa

comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la capacità di ognuno. I comparenti, precisano, altresì, che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della cooperativa.

La Cooperativa sociale potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie e contrattuali ritenute utili o necessarie.

Per la realizzazione dei suoi scopi la Cooperativa sociale potrà: 1) acquistare attrezzature, macchinari e strumenti necessari all'espletamento dell'attività; 2) compiere tutte le operazioni di ordine tecnico e finanziario opportune e/o necessarie; 2) usufruire di contributi di enti pubblici e di finanziamenti agevolati.

La Cooperativa Sociale può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti eventualmente adottati. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa Sociale può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art.6 - Numero e tipologie di soci

Il numero di soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito della legge. Possono essere soci persone fisiche, aventi capacità di agire, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo condividendone gli scopi sociali. I minori possono far parte della cooperativa sociale nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'art.14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa sociale anche persone giuridiche pubbliche o private, i cui statuti prevedono il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

I soci della Cooperativa Sociale potranno essere così suddivisi:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci lavoratori retribuiti (Cooperatori); che con la propria adesione, contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale; stabiliscono con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispongono collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipano responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Prestano il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato e volume di lavoro con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale. Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario". Ai Soci suddetti pur non avendo veste di lavoratori subordinati saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali vigenti. Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa sociale, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge. Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletati dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali. Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo congruo attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea;
- soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale;
- soci persone svantaggiate che, compatibilmente con il loro stato di salute fisica psichica partecipano all'attività lavorativa degli altri componenti la base sociale. Il numero di tali soci deve essere pari almeno al 30% dei lavoratori, soci e non soci della cooperativa;
- e per finire, per come previsto dall'art.2527 comma 3 c.c., i soci volontari, che prestano la loro attività

gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci e sono iscritti in una sezione del libro soci.

Il socio volontario ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci volontari non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa adunanza. I soci volontari non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa sociale e da art.7 non godono dei diritti di cui agli artt.2422,2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Ogni socio assume i seguenti obblighi:

- a) impegnarsi a rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) impegnarsi a collaborare al buon andamento della cooperativa; in special modo col partecipare alla vita sociale ed ai suoi programmi di attività;
- c) impegnarsi, tenendo conto della propria capacità, a prestare la propria opera e la propria consulenza alla cooperativa.

Costituiscono cause di esclusione del socio volontario, oltre a quelle individuate all'art.11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatesi una causa di esclusione, il socio volontario potrà essere escluso dall'Organo amministrativo. Lo stesso deve presentare, sei mesi prima della scadenza del termine fissato al momento della sua ammissione, apposita domanda all'Organo amministrativo che verificherà la sussistenza dei requisiti previsti del presente statuto per mantenerlo a godere dei diritti riservati ai soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.7 - Condizioni e modalità di ammissione

La domanda di ammissione del socio è deliberata dall'organo amministrativo. La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari. I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso. Nella domanda, da presentarsi in forma scritta,

dovrà essere specificato:

- a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, l'attività svolta, codice fiscale e /o partita iva;
- b) la tipologia di socio prescelta;
- c) l'entità della quota sociale (comunque non deve essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge);
- d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto;
- e) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al titolo VII l'impegno art. 38 di detto statuto;
- f) l'impegno a rispettare integralmente e senza riserva alcuna lo statuto sociale, il regolamento interno e le delibere sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

La domanda delle persone giuridiche, enti o associazioni, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato lo statuto vigente, copia della delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla cooperativa, l'ultimo bilancio approvato.

La quota sottoscritta potrà essere versata nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Di volta in volta l'Organo Amministrativo potrà richiedere ulteriore documentazione del socio richiedente l'ammissione. Tutte le domande dovranno evidenziare, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente statuto, con particolare riferimento alla clausola compromissoria, nonché l'impegno a rispettarlo assieme ai regolamenti e delle delibere degli organi sociali.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante del libro soci.

L'Organo Amministrativo, accerta l'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 11, delibera sulla domanda. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la decisione: si applica l'art. 2528 c.c..

I soci devono impegnarsi a sottoscrivere e versare almeno una quota di capitale sociale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art.8 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio, deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato in toto al momento dell'iscrizione sul libro dei soci.

Non adempiendo a tali obblighi nel termine di un mese, la domanda di ammissione si intenderà revocata.

Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza della società.

Le somme versate per il sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art.9 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del vincolo sociale è determinato da morte, recesso volontario, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, enti o associazioni, anche dalla loro cessazione e/o scioglimento.

Morte del socio

Il caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius". L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o di conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'Organo Amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà previste nel predetto statuto. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà il diritto alla liquidazione del patrimonio sociale. Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) gli stessi, contemporaneamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni), fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non può in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

Art.10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti del Codice Civile, il socio, quando non intenda proseguire nelle attività di collaborazione nell'ambito della Cooperativa Sociale, può recedere in qualsiasi momento con richiesta da comunicarsi con raccomandata ai sensi dell'art. 2352 c.c..

Per i rapporti mutualistici tale dichiarazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre mesi prima di detta chiusura, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.11 - Esclusione del socio

Con delibera dell'Organo Amministrativo può essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale alla società;
- c) non osservi lo Statuto, i regolamenti interni ed ogni altra prescrizione degli organi della Società adottati in attuazione dei programmi;
- d) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
- e) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta.

Nei casi indicati alle lettere d) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui all'art.39, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12 - Decadenza del socio

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa, e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato all'Organo Amministrativo.

Art. 13 - Risarcimento danni

E' fatto salvo il diritto di risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla società dal socio escluso.

Art. 14 - Richiesta di rimborso

Il socio deceduto, o escluso ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto in prosieguo - rimborso della partecipazione interamente liberata; - rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato

all' aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies comma 3. La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli art. 2545 - quinquies e sexies saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, anche a rate. Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a riserva legale. Il socio uscente o gli eredi di quello defunto è obbligato verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

Il socio deceduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno inoltre il diritto al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento). L'importo della quota inizialmente sottoscritta e quella delle successive sottoscrizioni dovrà, di norma, essere versato all'atto della sottoscrizione stessa, e nel caso di recesso, esclusione, decadenza o morte del socio, rimborsato secondo quanto stabilito dai precedenti artt.13 e 14;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento previsto dalla legge e istituito dall'Assemblea anche a copertura di particolari rischi.

Art.16 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote
Le quote sono sempre nominative ed indivisibili.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo dovendosi considerare vincolate a favore della Cooperativa sociale a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento

della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Il socio può possedere e sottoscrivere solo una quota.

Art. 17 - Riserve

Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904.

Art. 18 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi, entrambi con criterio di accurata prudenza, che dovrà essere approvato e pubblicato nei tempi e nelle forme di Legge (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).

Il bilancio dovrà essere accompagnato dalla relazione o da apposite note di gestione inserite nella nota integrativa nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Art. 19 Utili/Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali.

Gli utili netti annuali vanno destinati come segue:

- a) una quota, pari ad almeno il 30% (trenta per cento) o a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, deve essere destinata al fondo di riserva legale;
- b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai sensi degli artt. 8 e 11 della legge 31/gennaio 1992 n. 59;
- c) un'eventuale quota da distribuire ai soci, quale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) la quota di utili non assegnata secondo quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo e non utilizzata per la rivalutazione delle quote di cui al successivo art. 20 o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci,

deve essere destinata ai fini mutualistici. E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra i soci non cooperatori e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibererà sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione di ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies del codice civile.

La ripartizione degli utili tra i soci dovrà avvenire in base alla quota posseduta ma in misura non superiore al saggio di interesse legale vigente e comunque nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso, fino a quando il fondo di riserva non avrà raggiunto i limiti di legge non avrà luogo alcuna ripartizione di utili.

Art.20 - Rivalutazione delle quote

Ai fini della rivalutazione delle quote, una parte degli utili netti annuali può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi dell'art.7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art.21 - Prestiti dei soci.

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dall'Organo Amministrativo nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art.22 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Art.23 - Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, attraverso posta ordinaria o elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Art.24 - Assemblea dei soci: competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) determina i compensi annuali degli Amministratori e dei Sindaci ove la carica non sia gratuita;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori e dai soci;
- f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- g) delibera sulla istituzione delle sedi secondarie.

Essa ha luogo una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quant'altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto 1/5 (un quinto) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le decisioni dei soci potranno anche essere assunte attraverso i metodi della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indicazione dei soci consenzienti; l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti i soci, sia

consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.25 - Assemblea dei soci: costituzione e validità delle deliberazioni

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea ed a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) in caso di Assemblea straordinaria.

Art.26 - Assemblea dei soci: votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art.27 - Assemblea dei soci: diritto di voto

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero di quote possedute. Ogni socio avente diritto di intervento, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di

Legge. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo due soci.

Art.28 - Assemblea dei soci: deliberazioni e verbalizzazione
L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art.29 - Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art.30 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art.31 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art.34 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.35 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dalla decisione dei soci. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile e quindi in tal caso sarà integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

Cause di scioglimento potranno essere quelle previste dagli artt.2484, escluso il n.4), e 2545-septiesdecies del C.C. o per volontà dei soci.

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società stabilirà le modalità della liquidazione e dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.37 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMATIVE APPLICABILI

Art.38 - Controversie e clausola compromissoria

Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, tutte le controversie insorgenti tra i soci o i loro eredi ovvero tra i soci o i loro eredi e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore (se nominato) ovvero nei loro confronti, anche circa l'interpretazione ed esecuzione del presente testo, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Agrigento.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 120 giorni dalla comunicazione della domanda, nominato dal Presidente del Tribunale di Agrigento, su richiesta della parte più diligente.

L'arbitro, purchè consentito dalla legge, giudicherà con equità in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.

L'arbitro stabilirà altresì a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

La sede dell'arbitrato è Agrigento.

Per qualunque controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

E' fatta salva la facoltà per la parte che rivesta la qualità di consumatore di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art.39 - Normative applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

F.to Principato Filippo Maurizio - Maria Orlando Notaio

**E' COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI ART.23 COMMI 3-4
E 5 D.LGS. 82/2005 E SUCC.MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD USO
REGISTRO IMPRESE
BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.**